IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 388/06/COL

del 13 dicembre 2006

che modifica per la sessantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di

L'AUTORITA' DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (²), in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il Protocollo 3, Parte I, articolo 1,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi e adotta orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (³) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA (⁴),

CONSIDERANDO che il 22 novembre 2006 la Commissione europea ha adottato una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione che sarà pubblicata in versione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla fine del dicembre 2006,

CONSIDERANDO che questa nuova disciplina è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che è necessario garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo,

⁽¹⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽²⁾ In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».

⁽³⁾ In appresso denominate «Orientamenti in materia di aiuti di Stato».

⁽⁴⁾ Inizialmente pubblicato nella GU L 231 del 3.9.1994, e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione del 29 novembre 2006.

IT

CONSIDERANDO che, conformemente al punto II delle «DISPOSIZIONI GENERALI», parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA, previa consultazione della Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

CONSIDERANDO che non appena sarà disponibile la versione definitiva della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione l'Autorità di vigilanza EFTA sarà in grado di adottare i corrispondenti orientamenti,

CONSIDERANDO che il vigente capitolo 14 scadrà il 31 dicembre 2006,

CONSIDERANDO che è pertanto necessario prorogare l'attuale capitolo 14 fino all'adozione dei nuovi orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA,

VISTO il parere della Commissione europea,

RICORDANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato in merito gli Stati EFTA tramite lettera in data 13 novembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- 1. La validità del capitolo 14 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo è prorogata fino all'adozione di nuovi orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Il testo del paragrafo 2 della sezione 14.9 del capitolo 14 degli orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato è sostituito dal seguente nuovo testo:
 - «I presenti orientamenti sono prorogati fino all'adozione, da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, di nuovi orientamenti comunitari corrispondenti alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione adottati dalla Commissione europea il 22 novembre 2006.»
- 2. Gli Stati EFTA sono informati tramite lettera con allegata copia della presente decisione.
- 3. La Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa.
- 4. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bjørn T. GRYDELAND Presidente Kristján A. STEFÁNSSON Membro del Collegio